



Fasc. URAV 703/2024
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere della società OMISSIS in merito alla nomina del RPCT della società (prot. ANAC n. 15881 del 31.01.2024)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla nomina del RPCT della società OMISSIS, si rappresenta che quanto ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT l'Autorità ha già fornito indicazioni generali da ultimo nell' Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla *Delibera n. 7 del 17.01.2023*, pubblicato sul sito istituzionale.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

È opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il ruolo di RPCT quindi non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

Inoltre, stante il divieto, ai sensi dell'art 1, co. 8, della l. 190/2012, di affidare la predisposizione del PTPCT o delle misure integrative dal MOG 231 o del documento che tiene luogo del PTPCT a soggetti estranei alla società /ente, la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Si rappresenta poi che l'Autorità ha elaborato anche linee di indirizzo per meglio orientare gli enti nell'individuazione del RPCT, qualora, in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo. Ad esempio l'incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all'Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.

Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo

sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

Ciò posto, si rileva, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, che l'incarico di RPCT si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare. Non viene in rilievo l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro da parte del soggetto che è stato nominato RPCT. Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere dell'organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili.

Nel caso di specie, l'attribuzione dell'incarico di RPCT ad un soggetto che riveste il ruolo di quadro, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, appare garantire i requisiti previsti dal legislatore e dalla stessa Autorità. Come si evince infatti dal CCNL Gas Acqua (7.11.2019) al livello "Quadri" vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo e che opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità (art. 18 del CCNL).

La rinuncia all'incarico di RPCT assegnato può ritenersi ammissibile se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Queste non possono certamente ravvisarsi nella mancata previsione di un compenso aggiuntivo. Si evidenzia, infatti, che la l. 190/2021, all'art. 2, fissa la clausola di invarianza per cui *"dall'attuazione della stessa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inoltre provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*. Per legge, quindi, dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati (cfr. allegato 3, PNA 2022).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 marzo 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente